



TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

R.Amm. Str. n. 1/2014 – Infocontact s.r.l.

Il Tribunale di Lamezia Terme, Collegio Fallimentare, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. <i>dott.ssa Adele Foresta</i> | <i>Presidente est.</i> |
| 2. <i>dott.ssa Stefania Fontanarosa</i> | <i>Giudice</i> |
| 3. <i>dott.ssa Rossella Prignani</i> | <i>Giudice</i> |

ha emesso il seguente:

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (ART. 30 D. LGS. N. 270/1999)

di:

Infocontact s.r.l. con sede legale in Roma, Via Antonio Allegri da Correggio n. 13 e sede operativa ed effettiva in Lamezia Terme Pad. G2 – Zona Industriale P. Iva 06414381001

Il Tribunale

premess che, con sentenza depositata in data 24.07.2014, l'intestato tribunale, su ricorso depositato l'11.07.2014 dalla Infocontact s.r.l., ha dichiarato lo stato di insolvenza di detta società, ai sensi degli artt. 3 ss. D. Lgs. 270/1999, nominando Commissario Giudiziale, su indicazione del Mi.S.E., il prof. Francesco Perrini;

considerato che il Commissario Giudiziale, in data 24.09.2014, ha depositato relazione ex art. 28 del predetto testo normativo, concludendo in senso favorevole all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria;

rilevato che analogo parere favorevole ha espresso il Ministero per lo Sviluppo Economico, con propria nota pervenuta in data 03.10.2014;

dato atto che, nei dieci giorni successivi all'affissione dell'avviso di deposito della relazione del Commissario Giudiziale, non sono state presentate osservazioni da parte di creditori o di altri eventuali interessati;

osservato che, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 270/1999, possono essere ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese di cui sia stato dichiarato lo stato di insolvenza, qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, equilibrio da realizzarsi o attraverso la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di durata non superiore ad un anno, o attraverso una ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di durata non superiore a due anni;

rilevato che il Commissario Giudiziale, al fine di supportare le proprie conclusioni, ha accuratamente esaminato sia la struttura dell'impresa, i dati economici e patrimoniali, i rapporti infragruppo e il mercato nel quale essa opera, sia le cause dell'insolvenza, riconducibili tanto ad errate scelte gestionali, quanto alle particolari caratteristiche del mercato, già di per sé connotato da rilevanti costi e da ridotta marginalità operativa;

considerato che, alla luce dello scrupoloso scrutinio eseguito, il Commissario ha illustrato le ragioni per le quali non risulta percorribile la strada del programma di ristrutturazione, mentre appare possibile percorrere la strada del programma di cessione dei complessi aziendali;


concluso, pertanto, che l'organo ha offerto al tribunale tutte le informazioni necessarie per esprimere un ponderato giudizio;

osservato, in punto di diritto, che il giudizio rimesso in questa fase al Tribunale deve muovere dall'esame delle cause della crisi e dall'analisi degli eventuali margini di residua potenzialità economica delle attività produttive, al fine di valutare – benché sulla scorta di un giudizio necessariamente prognostico e, per ciò stesso, virtuale ed aleatorio – se il programma ipotizzato sia adeguata e presumibilmente fattibile soluzione dell'insolvenza, in quanto idonea potenzialmente a neutralizzare, nel corso del tempo, gli effetti delle cause dell'insolvenza, recuperando l'equilibrio economico, avendo riguardo, secondo la *ratio* dell'impianto normativo, in via prioritaria alla salvaguardia del complesso produttivo e della sua continuazione, intesa in senso oggettivo (e, quindi, emancipata dalla continuità soggettiva della titolarità dell'impresa), nonché alla salvaguarda dei livelli occupazionali;

rilevato, in punto di fatto, che, in particolare, il Commissario Giudiziale:



- A. ha individuato le cause dell'insolvenza in: 1. fattori di crisi interna, determinati sia da costi del personale sovradimensionati (generati dalla politica commerciale adottata, caratterizzata da abbattimento dei prezzi e elevati standard qualitativi, che ha imposto assunzioni massicce di personale, non più sostenibili in caso di riduzione del volume di attività, e ha generato costi notevoli specie quando sono cessati i contributi concessi ai sensi della l. 407/1990 e del P.o.r. 3.2., contemporaneamente alla riduzione della crescita del fatturato, a seguito del venir meno della commessa Wind relativa al *call center* della telefonia mobile, per la quale erano impiegate 270 unità, che non è stato possibile ricollocare interamente su altre commesse, derivandone, quindi, un sovradimensionamento di personale a fronte di un calo di fatturato), sia da bassa produttività del personale (indispensabile per ottenere marginalità positiva), sia dall'elevato numero delle sedi operative (rivelandosi, così, errata la scelta gestionale di dislocare i servizi di *outbound* in centri periferici collocati in piccoli comuni, supponendo di potervi rinvenire personale più motivato e fidelizzato); 2. fattori di crisi esterna, da ascrivere sia alla crisi generale del mercato dei *call center* (che soffre di imponente concorrenza proveniente soprattutto dai paesi dell'est, dove il costo del lavoro è più basso, e che presenta una redditività nel tempo dimostratasi calante, giacché i committenti hanno mostrato maggiore attenzione ai prezzi del servizio offerto dal singolo operatore di *call center* che alla qualità dello stesso), sia nella contrazione dei flussi di chiamate (giacché i clienti di Infocontact s.r.l. hanno registrato, in conseguenza della generale crisi economica, una consistente riduzione della loro attività commerciale e tale elemento ha inciso sul fatturato della società, in quanto gli appalti di *call center inbound* sono strutturati in modo tale che il cliente non garantisce la quantità dei flussi di telefonate in entrata ma, ciononostante, la remunerazione dell'appalto è legata esclusivamente alla quantità di tali flussi), sia, infine, nella struttura tipica dei contratti delle commesse (la cui remunerazione è composta da una parte fissa e una variabile, legata al raggiungimento degli obiettivi di qualità e di vendita);
- B. ha riferito delle iniziative assunte al fine di ridurre le conseguenze dei fattori di crisi e mantenere un discreto livello di redditività dell'impresa; iniziative volte, da un lato, alla negoziazione con i committenti, tese a mantenere e, se possibile,



incrementare i livelli delle commesse e, dall'altro, a ridurre i costi della produzione;

- C. ha, infine, riferito dello spontaneo interesse, manifestato dal mercato, circa l'acquisto dell'azienda o di suoi rami, interesse reso evidente dalle immediate manifestazioni di interesse all'acquisto da parte di *competitors* della Infocontact s.r.l.;
- D. ha, quindi, ipotizzato, sia pure per grandi linee (spettando, comunque, qualsiasi scelta al Commissario Straordinario) un programma di cessione fondato su un piano industriale, le cui principali linee guida sono state articolate tenendo conto di ricavi stimati e sviluppati sulla scorta dei volumi di produzione e dei prezzi delle singole commesse, rapportati all'effettiva capacità produttiva delle attuali sedi, nonché di idonee misure di riduzione dei costi del personale (tramite riorganizzazione e, se del caso, parziale impiego di ammortizzatori sociali) e dei costi di struttura (con rinegoziazione di taluni contratti di servizi);
- E. ha, per l'effetto, sviluppato un conto economico previsionale, con costi e ricavi prospettici, motivando, alla luce dei dati prognostici elaborati tenendo conto della riduzione dei costi fissi e dei fatturati stimati (allo stato ipotetici ma, comunque, fondati su elementi oggettivi e ragionate e prudenti valutazioni), un incremento, nel triennio 2014-2016, degli utili d'esercizio netti;
- F. ha, infine, concluso, che un idoneo programma di cessione (reso possibile già dal manifestato interesse del mercato) possa essere in grado di far recuperare l'equilibrio economico dell'impresa;

ritenute integralmente condivisibili, in quanto sorrette da approfondita, puntuale e prudente valutazione, le conclusioni cui è pervenuto il Commissario Giudiziale, giacché le soluzioni profilate per il futuro piano industriale appaiono funzionali ad elidere le conseguenze dei fattori di crisi, come illustrati dallo stesso organo, e a riportare l'equilibrio tra costi e ricavi, correttamente privilegiando una prospettiva di carattere oggettivo, incentrata sulle favorevoli prospettive economiche dell'attività imprenditoriale e del patrimonio produttivo piuttosto che sulla posizione debitoria dell'imprenditore insolvente;

rilevato che tale risultato è condizionato, secondo la ricostruzione offerta dal Commissario, dalla riduzione dei costi di gestione, sia dei servizi correlati alla



produzione, sia, eventualmente, del personale e dal graduale innalzamento dei livelli di produzione (avendo riguardo alle commesse già in portafoglio o, comunque, certe, quale la commessa Enel Back Office) e dalla rinegoziazione di alcuni contratti *inbound* con particolare riguardo alla remunerazione variabile riconosciuta;

reputata altrettanto condivisibile l'esclusione della prospettiva di un riequilibrio economico tramite un programma di ristrutturazione, atteso il pesante indebitamento della società, certamente non ripianabile, in assenza di finanza esterna;


considerato che l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria costituisce un utile tentativo teso a valorizzare la salvaguardia del complesso aziendale e produttivo e i livelli di occupazione, a fronte della disgregazione dell'azienda, con le ovvie conseguenze anche sul piano socio-economico, in considerazione del rilevante numero di dipendenti;

reputato che, d'altra parte, la coltivazione della strada dell'amministrazione straordinaria potrebbe essere scelta economicamente conveniente anche per i creditori, rappresentati, per la gran parte, dagli stessi lavoratori, i quali potrebbero ottenere, dalla continuazione dell'attività, il maggior soddisfacimento del proprio interesse, a fronte dell'alternativa fallimentare;

ritenuto, comunque, che quello espresso dal tribunale non può che essere, al pari di quello espresso dal Commissario Giudiziale, un giudizio prognostico e, quindi, per definizione aleatorio, giacché fortemente condizionato da fattori futuri ed eventuali;

rilevato, tuttavia, che ciò non impedisce l'apertura della procedura, atteso che il giudizio sull'esistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico non deve essere condizionato dalla necessaria definizione, in termini di assoluta precisione operativa, dei passaggi essenziali del programma di cessione dei complessi aziendali, essendo sufficiente che, al momento della decisione del Tribunale, gli elementi desumibili dalla analisi economica e finanziaria della attività imprenditoriale nonché la prospettazione, in termini di concreta fattibilità, di una serie di interventi gestionali, faccia ritenere, con un serio margine di affidabilità, la realizzabilità dell'obiettivo del recupero attraverso una delle soluzioni di cui all'art. 27 del D. Lsg. 270/1999;

considerato, peraltro, che la necessaria sussistenza di un margine di alea in ordine al raggiungimento dell'obiettivo è bilanciato dalla permanenza, in capo al tribunale, del



potere di disporre la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento;

considerato che l'accertamento del passivo proseguirà sulla base di quanto disposto nella sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza;

rilevato che, in applicazione del disposto di cui all'art. 32 D. Lgs. 270/1999, la gestione dell'impresa insolvente deve essere sottratta all'imprenditore ed affidata, sino alla nomina del Commissario Straordinario da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, al Commissario Giudiziale, che la eserciterà secondo le modalità di cui agli artt. 31, 32, 34 e 35 del predetto testo normativo;

letto ed applicato l'art. 30 D. Lgs. 270/1999;

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di amministrazione straordinaria di Infocontact s.r.l., con sede legale in Roma, Via Antonio Allegri da Correggio n. 13 e sede operativa ed effettiva in Lamezia Terme Pad. G2 – Zona Industriale;

DISPONE che la gestione dell'impresa sia affidata al Commissario Giudiziale sino alla nomina del Commissario Straordinario;

DISPONE che l'accertamento del passivo prosegua secondo quanto previsto nella sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza;

ORDINA che il presente decreto sia comunicato, pubblicato e affisso ai sensi degli artt. 8 e 94 D. Lgs. 270/1999 e 17 l. fall., nonché comunicato, entro tre giorni, al Ministero dello sviluppo Economico.

Così deciso in Lamezia Terme, nella Camera di Consiglio del 21.10.2014.

Il Presidente est.


dott.ssa Adele Foresta



TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
UFFICIO FALLIMENTI

Depositato in cancelleria oggi, li 21-10-2014

Il Cancelliere



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO AREA III

Dott.ssa Deborah Chirico